



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**



Bruxelles, 27 giugno 2013
(OR. en)
11228/13
PRESSE 270

Il Consiglio concorda una posizione in materia di risoluzione bancaria

Il Consiglio ha definito in data odierna¹ la sua posizione su un progetto di direttiva che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento ([11148/1/13 REV 1](#)).

Ha invitato la presidenza ad avviare i negoziati con il Parlamento europeo al fine di adottare la direttiva in prima lettura prima della fine dell'anno.

La direttiva proposta mira a dotare le autorità nazionali di poteri e strumenti comuni intesi a prevenire le crisi bancarie e a risolvere le crisi di qualsiasi ente finanziario in maniera ordinata in caso di dissesto, salvaguardando nel contempo le operazioni bancarie essenziali e riducendo al minimo l'esposizione del contribuente a perdite.

La direttiva istituirebbe una serie di strumenti per risolvere potenziali crisi bancarie nelle tre fasi seguenti: preparazione e prevenzione, intervento precoce e risoluzione delle crisi.

Gli enti sarebbero tenuti a preparare piani di risanamento e ad aggiornarli annualmente, fissando le misure che adotterebbero per ripristinare la posizione finanziaria nel caso di un deterioramento significativo. Le autorità di risoluzione delle crisi dovrebbero elaborare piani di risoluzione delle crisi per ciascun ente, stabilendo le azioni che potrebbero adottare qualora un ente soddisfacesse le condizioni per la risoluzione della crisi.

Le autorità avrebbero altresì il potere di nominare amministratori straordinari di un ente in caso di deterioramento significativo della situazione finanziaria dello stesso o qualora si verificassero gravi violazioni delle disposizioni legislative.

¹ L'accordo è stato raggiunto in una sessione del Consiglio "Economia e finanza".

S T A M P A

Le principali misure di risoluzioni delle crisi comprenderebbero:

- vendita (di parte) dell'attività d'impresa;
- istituzione di un ente-ponte (il trasferimento temporaneo delle attività sane delle banche a un'entità controllata da poteri pubblici);
- separazione delle attività (il trasferimento delle attività compromesse a un veicolo di gestione);
- misure di bail-in (l'imposizione delle perdite in base al rango dei crediti per azionisti e creditori non assicurati).

Bail-in

Lo strumento del bail-in consentirebbe alle autorità di risoluzione delle crisi di ridurre o convertire in titoli azionari i crediti degli azionisti e dei creditori degli enti in dissesto o a rischio di dissesto. Nel quadro dell'orientamento generale del Consiglio approvato in data odierna, i depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese, nonché le passività nei confronti della Banca europea per gli investimenti, avrebbero la priorità rispetto ai crediti vantati da creditori ordinari non privilegiati non garantiti e depositanti di grandi società. Il sistema di garanzia dei depositi, che dovrebbe attivarsi sempre per i depositi coperti (ossia i depositi inferiori a 100 000 EUR), avrebbe un livello di priorità superiore rispetto ai depositi ammissibili.

Esclusioni

Determinati tipi di passività sarebbero esclusi in via permanente dal bail-in:

- depositi coperti;
- passività garantite, incluse le obbligazioni coperte;
- passività nei confronti dei dipendenti dell'ente in dissesto, quali retribuzione fissa e prestazioni pensionistiche;
- crediti commerciali relativi a beni e servizi necessari per il funzionamento quotidiano dell'ente;
- passività derivanti dalla partecipazione a sistemi di pagamento con una scadenza residua inferiore a sette giorni;
- passività interbancarie con una scadenza originaria inferiore a sette giorni.

Le autorità nazionali di risoluzione delle crisi avrebbero altresì il potere di escludere - integralmente o parzialmente - passività su base discrezionale per le seguenti motivazioni:

- 1) qualora non possano essere soggette a bail-in entro un tempo ragionevole;
- 2) per garantire la continuità delle funzioni essenziali;
- 3) per evitare il contagio;
- 4) per evitare una distruzione di valore che accrescerebbe le perdite sostenute da altri creditori.

Le autorità di risoluzione delle crisi sarebbero in grado di compensare l'esclusione discrezionale di talune passività trasferendo tali perdite ad altri creditori, a condizione che nessun creditore sia più svantaggiato che nella procedura ordinaria di insolvenza, ovvero tramite un contributo del fondo di risoluzione delle crisi (cfr. infra).

Fondo di risoluzione delle crisi

La direttiva imporrebbe agli Stati membri, in linea generale, di istituire fondi di risoluzione delle crisi ex ante per garantire l'applicazione efficace degli strumenti di risoluzione delle crisi. Tali fondi nazionali dovrebbero raggiungere entro dieci anni un livello-obiettivo pari ad almeno lo 0,8% dei depositi coperti di tutti gli enti creditizi autorizzati nel rispettivo territorio. Al fine di raggiungere tale livello-obiettivo, gli enti dovrebbero effettuare contributi annuali sulle base delle rispettive passività, ad eccezione dei fondi propri, e corretti in funzione del rischio.

Una deroga a detta norma consentirebbe agli Stati membri di istituire il proprio meccanismo di finanziamento nazionale attraverso contributi obbligatori senza l'istituzione di un fondo separato. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia raccogliere almeno lo stesso importo del finanziamento e renderlo immediatamente disponibile alla rispettiva autorità di risoluzione delle crisi su richiesta di quest'ultima.

Gli Stati membri sarebbero liberi di scegliere se fondere o tenere separati i rispettivi fondi di risoluzione delle crisi e sistemi di garanzia dei depositi. In entrambi i casi, il livello-obiettivo combinato sarebbe il medesimo. L'orientamento generale del Consiglio su una proposta di direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, approvato nel giugno 2011 ([11359/11](#)), fissa il relativo livello-obiettivo allo 0,5% dei depositi coperti. I prestiti tra fondi nazionali di risoluzione delle crisi sarebbero possibili su base volontaria.

I fondi di risoluzione delle crisi sarebbero a disposizione per fornire sostegno temporaneo a enti soggetti a risoluzione delle crisi mediante prestiti, garanzie, acquisti di attività o capitale per enti-ponte. Sarebbe possibile altresì ricorrere ai fondi di risoluzione delle crisi per compensare azionisti o creditori se e nella misura in cui le rispettive perdite soggette a bail-in superassero le perdite che avrebbero subito nel quadro di una procedura ordinaria di insolvenza, in conformità del principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato.

L'approccio di compromesso del Consiglio fornisce flessibilità alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi, fatti salvi criteri rigorosi e unicamente in casi eccezionali, al fine di escludere passività e ricorrere al fondo di risoluzione delle crisi per assorbire perdite o ricapitalizzare un ente. Tale flessibilità tuttavia sarebbe disponibile unicamente dopo l'imposizione, agli azionisti o creditori di un ente, di un livello minimo di perdite pari all'8% delle passività totali compresi i fondi propri, ovvero, in casi particolari, al 20% delle attività di un ente ponderate per il rischio, qualora il meccanismo di finanziamento della risoluzione delle crisi disponga di contributi ex ante pari ad almeno il 3% dei depositi coperti.

Il contributo del fondo di risoluzione delle crisi sarebbe limitato a un massimale del 5% delle passività totali di un ente. In casi straordinari, qualora sia stato raggiunto tale limite e dopo aver sottoposto a bail-in tutte le passività non garantite, non privilegiate, diverse dai depositi ammissibili, l'autorità di risoluzione delle crisi può tentare di reperire finanziamenti da fonti alternative.

Capacità minima di assorbimento delle perdite

Al fine di assicurare che gli enti abbiano sempre una capacità di assorbimento delle perdite sufficiente, l'orientamento generale del Consiglio prevede che le autorità nazionali di risoluzione delle crisi stabiliscano requisiti minimi per i fondi propri e le passività ammissibili (MREL) per ciascun ente, sulla base delle sue dimensioni, del rischio e del modello di attività. Un riesame nel 2016 consentirebbe alla Commissione di introdurre, sulla scorta delle raccomandazioni formulate dall'Autorità bancaria europea, requisiti minimi armonizzati per i fondi propri e le passività ammissibili applicabili a tutte le banche.

~ ~ ~

La direttiva proposta mira a recepire nel diritto dell'UE gli impegni assunti nel vertice del G20 tenutosi a Washington D.C. nel novembre 2008, in cui i leader hanno sollecitato un riesame dei regimi di risoluzione delle crisi e delle legislazioni fallimentari "per garantire che essi consentano la liquidazione ordinata degli enti finanziari transfrontalieri grandi e complessi."

In base all'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la direttiva richiede una maggioranza qualificata per l'adozione da parte del Consiglio, con l'approvazione del Parlamento europeo.